



## Istituto Comprensivo "F. PRUDENZANO - DON BOSCO"

Viale Mancini, 3 – 74024 Manduria (TA)  
Tel. 0999739063 COD. MEC.: TAIC882001  
C.F. 90287450739 Codice Univoco FSNIZ3

E mail: [taic882001@istruzione.it](mailto:taic882001@istruzione.it) PEC: [taic882001@pec.istruzione.it](mailto:taic882001@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icprudenzanodonbosco.edu.it](http://www.icprudenzanodonbosco.edu.it)

ICS "F. PRUDENZANO-DON BOSCO"-MANDURIA  
Prot. 0003038 del 27/02/2026  
VI-9 (Uscita)

Manduria, data del protocollo informatico

**All'Albo della sicurezza**

**Ai Sigg. Genitori/Tutori**

**Al Personale dell'I.C. "F. Prudenzano-Don Bosco"  
di Manduria**

**e, p.c. Ai R.L.S.**

**Al RSPP, Arch. Corrado Sapio**

### Oggetto: **Tutela della salute nei luoghi di lavoro e divieto di fumo**

Il Ministero della Sanità con la Circolare n. 04 del 28/03/2001 ha richiamato l'attenzione sul fatto che il fumo da sigaretta e l'esposizione passiva al fumo sono causa di molteplici patologie e, conseguentemente, ha sottolineato la necessità del rigoroso rispetto del divieto assoluto di fumare previsto dalle norme vigenti (legge 11.11.1975, n.584, legge 16.01.2003, n. 3, art. 51; artt. 52 e 20 della legge 448/2001 come modificata dalla legge 30.12.2004, n. 311) in applicazione del precetto costituzionale sul diritto alla salute e alla sua tutela dai vari rischi compresi quelli connessi all'esposizione anche passiva del fumo.

Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., disciplina gli obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori predisponendo misure che eliminano i vari rischi e gli obblighi di ciascun lavoratore che "deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." l'esposizione al fumo è un rischio altissimo, individuato e valutato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve essere eliminato con un divieto assoluto di fumo, a cui ciascuno deve attenersi come dovere rilevante anche sul piano disciplinare e non solo sul piano della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in generale, per chi non rispetta il divieto di fumo nei locali dove è affisso il cartello di divieto (da € 27,50 a € 275,00; tale misura

si raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni).

La scuola non è soltanto un luogo di lavoro, è anche un luogo dove sono presenti dei minori e, soprattutto, un luogo di educazione, dove l'educazione alla salute, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito primario della scuola.

Un inasprimento al divieto di fumo è contenuto nel cosiddetto "Decreto del Fare" (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98) che ha esteso tale divieto non solo ai luoghi di lavoro e ai locali pubblici chiusi, comprese le scuole di ogni ordine e grado, ma anche a tutte le "pertinenze" degli edifici scolastici, quali cortili, aree verdi, spazi comuni all'aperto ecc... Tale estensione del divieto di fumo è contenuta e ribadita anche nel "Decreto scuola" (Misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca) approvato in data 12 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, per cui il divieto di fumo è esteso ai cortili delle scuole e anche alle sigarette elettroniche. A fronte di quanto sopra riportato si ricorda a tutto il personale scolastico e agli studenti che:

**è severamente vietato fumare in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi rientranti nelle pertinenze della scuola compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l'area verde retrostante la scuola, i campi sportivi all'aperto e ogni altro luogo interno alle recinzioni di tutte le sedi dell'Istituto.**

Tutto quanto precede è premessa per le seguenti conclusioni:

- nei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado il divieto di fumo vige in tutti gli spazi;
- il cartello di divieto di fumo è affisso in tutti gli spazi;
- in ogni caso, in questa Istituzione Scolastica, il divieto di fumo va rispettato indipendentemente dall'apposizione e dalla visibilità di cartelli di divieto, la cui funzione è soprattutto di essere rivolti al pubblico che nelle varie occasioni può essere presente a Scuola.

La presente circolare viene notificata a ciascun dipendente di questo Istituto Comprensivo, per assicurarne la conoscenza diretta e personale e non la sola conoscibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese*  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005